

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. MANFREDA Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MOLINARI Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lozzo di Cadore, 6 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Mario MOLINARI

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 481 /Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 6 dicembre 2013 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi 6 dicembre 2013

IL MESSO COMUNALE  
F.to DE MARTIN Angelo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 6 dicembre 2013 e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Addi \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
F.to DE MARTIN Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MOLINARI Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale

### CERTIFICA

che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in data \_\_\_\_\_.
- E' stata revocata con delibera G.C. / C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_..

Addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MOLINARI Mario



# COMUNE DI LOZZO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** **GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013 - DETERMINAZIONI.**

L'anno *duemilatredici addi ventinove del mese di novembre* alle ore 20:00 nella Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** con l'intervento dei Signori::

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	MANFREDA Mario	X	
2.	PIAZZA Apollonio	X	
3.	BALDOVIN Cristian	X	
4.	TURCO Giuseppe	X	
5.	ZANELLA Miriam	X	
6.	MARTAGON Gianni	X	
7.	AMBROSIONI Silvano		X
8.	DA PRA Davide	X	
9.	PEDICINI Pasqualino		X
10.	CALLIGARO Ivano		X
11.	ZANELLA Ludovico		X
12.	MARTA Francesco	X	
13.	DA PRA Per Giuseppe	X	

Assiste il Segretario Comunale Dott. MOLINARI Mario.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità di **Sindaco** ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

### PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- ✓ La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell'area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, ai sensi dell'art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

- ✓ La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell'area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai sensi dell'art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO :**

**CHE** nel **Comune di LOZZO DI CADORE** la gestione dei rifiuti urbani, **nell'anno 2012**, veniva effettuata **attraverso l'applicazione dei seguenti prelievi, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria;**

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

**CHE** con le seguenti deliberazioni veniva **disciplinato tale prelievo e determinati i costi del servizio e delle tariffe 2012 :**

- delibera consiliare n.4 del 28.4.2010 regolamento tarsu/tia
- delibera n.20 del 18.04.2012 costi del servizio e tariffe tarsu/tia

**CHE la riscossione 2012** veniva effettuata attraverso la seguente modalità:

- riscossione mediante concessionario;

### **TENUTO CONTO**

**CHE** con **l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, **è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013**, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

**Delle norme transitorie 2013** previste dal **D.L. n. 35 del 8 aprile 2013** "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria" convertito con legge 6 giugno 2013 n.64, dalle quali risulta in sintesi :

- 1) NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 2) POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO

- 4) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 5) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 6) NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- 7) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

**Delle norme transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013** “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” dalle quali risulta in sintesi :

#### **Art. 5.(Disposizioni in materia di TARES)**

**1.** Per l'anno 2013 il Comune CON REGOLAMENTO di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013) per l'approvazione del bilancio di previsione, PUÒ stabilire di applicare LA COMPONENTE del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

- a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;
- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

**2.** Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «**19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.**».

**3.** In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

**4. Il Comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.**

**4-bis.** Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il Comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

**4-ter.** Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

**4-quater. In deroga** a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, **per l'anno 2013 il Comune**, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, **può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.** In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. **Nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.**

**ATTESO**

**CHE la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo Stato, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con modello f/24 o c/c postale nazionale** - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

**EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di LOZZO DI CADORE applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente:**

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

**RITENUTO** pertanto opportuno **determinare i costi del servizio e le relative tariffe TARSU/TIA 2013 come da prospetti allegati;**

**DATO ATTO** che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;

**DATO ATTO:**

**CHE sono fatti salvi la maggiorazione** prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

**CHE restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012** con riferimento al regime di prelievo TARSU/TIA, in quanto compatibili ;

**CHE resta confermata l'applicazione tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

**CHE resta confermata la modalità di riscossione TARSU/TIA 2012** ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato e versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

**VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013**, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, **è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.**

UDITA l'ampia relazione illustrativa resa sull'argomento dal signor sindaco;

SENTITO il consigliere signor Davide DA PRA che chiede di sapere se la raccolta differenziata, praticata con successo in questo Comune, abbia comportato una variazione dei costi a carico degli utenti;

SENTITO il signor Sindaco che risponde con alcune precisazioni sull'argomento, segnalando in particolare i maggiori costi che hanno comportato le varie fasi del trattamento e dello smaltimento del rifiuto umido e sollecitando, come peraltro caldeggiato di recente dalla Provincia, un utilizzo più consistente dei composter da parte della cittadinanza;

UDITO il consigliere signor Davide DA PRA che esprime condivisione su quanto riferito dal Sindaco sull'attività di compostaggio finalizzata alla realizzazione di terriccio e sull'incremento della stessa nel territorio;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione in oggetto;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese e per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- 1. di applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente:**

  - TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
  - (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
  - (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- 2. DI CONFERMARE I COSTI DEL SERVIZIO E LE RELATIVE TARIFFE TARSU/TIA 2013 come per L'ANNO 2012;**
- 3. di dare atto che** la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;
- 4. di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione** prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, **nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;**
- 5. di stabilire che restano confermate, per l'anno 2013,** anche ai fini TARSU/TIA;
- 6. di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012** con riferimento al regime di prelievo TARSU/TIA, in quanto compatibili ;
- 7. di dare atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

- 8) **di dare atto che resta confermata l'applicazione delle addizionali:**
- **(5%) ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
  - **(5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- 9) **di stabilire che resta confermata la modalità di riscossione TARSU/TIA 2012** ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato e versata in unica soluzione ENTRO IL 16.12.2013 utilizzando apposito mod. F24 in spedizione;
- 10) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

\*\*\*\*\*